

STUDIO LEGALE
AVV. CLAUDIA DI GATI

Via Vittorio Amedeo II, 72 Termini Imerese

Tel./Fax 091/8113235

pec: claudia.digati@cert.avvocatitermini.it – claudia.digati@gmail.com

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

- SEZIONE LAVORO -

**RICORSO EX. ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.
E CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFI-
CAZIONE NEI CONFRONTI
DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Nell'interesse del **sig. Salvatore Ferrantelli**, nato a Palermo il 17.04.1980, c.f. FRRSVT80-D17G273Y, residente a Palermo in Via Giovanni Corrao n. 4, rappresentato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'**Avv. Di Gati Claudia**, del foro di Termini Imerese, C.F. DGTCLD81D68G273J, con studio in Termini Imerese nella Via Vittorio Amedeo II, 72 che chiede di ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio al seguente indirizzo PEC claudia.digati@cert.avvocati-termini.it

-

Ricorrente –

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in persona del Ministro pro tempore (PEC: dpit@postacert.istruzione.it)
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA** – Direzione Generale – Ufficio Terzo, in persona del Dirigente pro tempore (PEC: drsa@postacert.istruzione.it)
- **UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI CAGLIARI**, in persona del Dirigente pro tempore (PEC: uspca@postacert.istruzione.it) tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatu-



ra Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante n. 23/25, con domicilio digitale alla casella pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti –

NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nella Graduatoria dei vincitori, classe di concorso AK56, per la Regione Sardegna, D. Dip. n. 1081 del 06.05.2022, pubblicata il 29.03.2023, procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 06.05.2022 e art. 59 c. 9 bis del D.L. del 25.05.2021 n. 73, Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 17.05.2022, Graduatoria gestita dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sardegna

- Resistenti potenziali -

PREMESSO

IN VIA PRELIMINARE

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 dell'8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: *“La natura gestionale - privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.*



Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

Il Consiglio di Stato, anche più recentemente, ha confermato tale orientamento e ha ribadito che le controversie aventi ad oggetto il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al Giudice ordinario se il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia (Cons. di Stato sez. VI sent. del 07.09.2021 n. 6230)

Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'individuazione di quale sia il Giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio (Cassazione Civile sent. n. 21198 del 2017): se la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in graduatoria, la competenza va attribuita al Giudice ordinario

NEL MERITO, IN FATTO E IN DIRITTO

- Il ricorrente è insegnante precario, titolare di diploma di conservatorio vecchio ordinamento in "saxofono", conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo in data 07.09.2007, riconosciuto come titolo di accesso per la classe di concorso AK56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – saxofono) congiuntamente ad altro diploma di scuola secondaria di secondo grado, nel caso di specie diploma di ragioniere perito commerciale
- Il ricorrente attualmente è in servizio, con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023, presso l'Istituto Comprensivo "F.P. Polizzano" e "Giuseppe Oddo" rispettivamente con sede a Gangi e Caltavuturo



- Il ricorrente in data 05.06.2022 ha presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 06.05.2022 e art. 59 c. 9 bis del D.L. del 25.05.2021 n. 73

- La suddetta procedura concorsuale è stata bandita con Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 (quarta serie speciale) del 17.05.2022 e dalla medesima procedura è derivata l'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso

- Il ricorrente

ha partecipato alla procedura concorsuale in oggetto, le cui prove disciplinari si sono svolte a Cagliari, per la classe di concorso AK56 (strumento musicale saxofono), concorrendo quindi per la regione Sardegna

- Per la regione Sardegna e per la classe di concorso cui il sig. Ferrantelli si candidava erano previste n. 3 cattedre da assegnare per il ruolo, previo superamento del periodo di formazione e prova e, pertanto, n. 3 insegnanti vincitori per la classe di concorso A K 5 6 c o r r i s p o n d e n t e a l p r o p r i o t i t o l o d i s t u d i o

- Il ricorrente, alla data di scadenza del bando in oggetto, scadenza prevista per il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando in Gazzetta, possedeva tutti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 3 ovvero:

1. titolo di accesso alla specifica classe di concorso AK56, ovvero diploma di conservatorio vecchio ordinamento in "saxofono"
2. non avere partecipato alle procedure di cui all'art. 59 c. 4 del decreto – legge n. 73/2021 o, pur avendo partecipato, non essere stato destinatario di una individuazione quale avente titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma
3. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione della domanda, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non continuativi
4. avere svolto, tra quelli indicati, almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso ovvero AK56 per la quale si concorreva



- I titoli valutabili nell'ambito della procedura concorsuale erano quelli previsti dall'allegato B al bando ovvero la tabella dei titoli valutabili
- Come dal relativo bando che prevedeva la nomina di soli 3 vincitori, dalla suddetta procedura concorsuale, per la classe di concorso AK56 e per la regione Sardegna, è scaturita una graduatoria dei vincitori, che si allega al presente atto, pubblicata in data 29.03.2023 (D. Dip. N. 1081 del 06.05.2022) ed integrata con un numero di candidati – non vincitori pari al numero dei posti rinunciati (due)
- **Il ricorrente, a causa della mancata valutazione di alcuni titoli, non è stato utilmente collocato in posizione utile, nella suddetta graduatoria, tra i vincitori**
- **Al ricorrente, in riferimento alle prove concorsuali espletate, ai titoli posseduti e dichiarati ed al servizio espletato e dichiarato è stato attribuito un punteggio errato di 86,25, anziché di 88,75**
- **Al ricorrente, infatti, non sono stati valutati il Master conseguito in data 15.05.2020 presso l'Università E-Campus dal titolo “Didattica innovativa, competenze digitali e nuove metodologie nei luoghi di apprendimento” (titolo n. 2 della domanda di partecipazione al concorso – punto B.4.13 della tabella di valutazione allegata al bando) e la partecipazione ad un Concorso di Musica (titolo n. 4 della domanda di partecipazione al concorso – punto B.2.2 della tabella di valutazione allegata al bando), denominato “L’eco delle Madonie”, svoltosi il 18-19.12.1998 a Cerda, organizzato dall’Associazione culturale “Vito La Mantia”, in cui il predetto si è classificato secondo**
 - **Il Master predetto attribuisce un punteggio pari a 1,25, come dall'apposito allegato per la valutazione dei titoli**
 - **La partecipazione al Concorso predetto attribuisce un punteggio pari a 1,25, come dall'apposito allegato per la valutazione dei titoli**
 - Qualora si fosse provveduto alla legittima e corretta valutazione del suddetto Master e del suddetto Concorso Musicale e, quindi, al corretto calcolo del punteggio, come si evince dall'allegata graduatoria il sig. Ferrantelli si sarebbe ritrovato nella quarta posizione, in quanto avrebbe ottenuto ulteriori 2,5 punti ed un punteggio complessivo di 88,75
 - **Con l'attribuzione del corretto punteggio pari a 88,75 il sig. Ferrantelli si sarebbe di conseguenza collocato in posizione utile per**



essere dichiarato vincitore e per essere immesso in servizio a decorrere dall'01.09.2023, considerato che i posti messi a bando per la regione Sardegna per la classe di concorso AK56 erano 3 ed i primi due classificati sono risultati rinunciari;

- Peraltro dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le modifiche introdotte al DPR 445/2000 dall'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011, recante la nuova disciplina che prevede: *“nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000); ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale; le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”*
- Pertanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi l'autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale e, quindi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, essendo quest'ultima una certificazione che sostituisce il certificato, obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati
- Ai sensi della normativa sulla de - certificazione, sopra citata, non possono essere sostituiti da dichiarazione unicamente i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi e di brevetti, costituendo di fatto una violazione della predetta normativa la prassi di alcune pubbliche amministrazioni di richiedere e ricevere i certificati e non le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive
- **Il ricorrente, in data 26.01.2023, a mezzo pec faceva apposito reclamo in auto-**



tutela cui seguiva, in data 23.02.2023, riscontro da parte dell'USR Sardegna
- L'USR Sardegna, nella predetta nota di riscontro, sosteneva che relativamente ai due sopra citati titoli, Master e Concorso Musicale, non era stata fornita una **d o c u m e n t a z i o n e c o m p l e t a**

- In particolare, relativamente al Master, parte resistente sosteneva che dal documento prodotto dopo il superamento della prova orale si sarebbe evinta solo la frequenza e non anche il conseguimento del Master mentre, in realtà, dal certificato fornito dal sig. Ferrantelli risultavano chiaramente gli esami ricompresi nel Master sostenuti e superati, la data del loro svolgimento e superamento, i relativi crediti formativi conseguiti nonché la data di svolgimento e superamento della prova finale espletata in data 15.05.2020

- **Il certificato del Master e la partecipazione al Concorso Musicale, quali titoli valutabili di cui all'allegato B al decreto ministeriale, come previsto dall'art. 7 c. 1 del bando sono stati conseguiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ovvero entro la data del 16.06.2022, rispettivamente il primo in data 15.05.2020 ed il secondo in data 18-19.12.1998 e, come ancora stabilito dal citato art. 7 c. 1, la dichiarazione dei titoli è stata correttamente effettuata nella domanda di partecipazione**
 - Come prescritto dall'art. 4 del bando (istanza di partecipazione, termine e modalità), i candidati avrebbero dovuto semplicemente dichiarare nella domanda di partecipazione da presentare in via telematica, tra gli altri dati ivi previsti, i titoli di accesso posseduti ed i titoli valutabili di cui all'allegato B
 - Inoltre, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del bando, il candidato avrebbe dovuto presentare all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro 5 giorni dallo svolgimento della prova orale.
- **A tale ultimo proposito, nessun avviso veniva pubblicato dall'USR Sardegna relativamente alle modalità di presentazione e alla tipologia dei titoli da presentare in quanto non autocertificabili e, ciò nonostante, il ricorrente, entro 5 giorni dalla**



prova orale, rispettando il termine previsto, trasmetteva tutti i titoli dichiarati all'Ufficio competente per il vaglio della Commissione

- Ai sensi dell'art. 7 c. 3 del bando, le dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale potevano essere successivamente regolarizzate entro il termine stabilito dall'USR competente

- In merito a tale ultimo termine l'USR Sardegna, responsabile della procedura concorsuale, non pubblicava alcun avviso concernente appunto la concessione di un termine per la eventuale regolarizzazione dei titoli incompleti o parzialmente dichiarati, né veniva pubblicata la graduatoria dei non vincitori in ordine di punteggio

- Nella nota del 23.02.2023, di riscontro al reclamo in autotutela, l'USR Sardegna sosteneva che il sig. Ferrantelli il 29.11.2022 aveva prodotto il certificato del Master, rilasciato dall'Università E-Campus, nel quale tale ente si sarebbe limitato ad attestare l'iscrizione al corso accademico e ad indicare gli esami sostenuti, senza certificare l'avvenuto conseguimento del titolo e il voto finale

- Contestualmente a quanto sopra illustrato l'USR Sardegna dichiarava che dal predetto certificato, che indicava come "superati" i due esami del Master e la prova finale sostenuti il 15.05.2020, non poteva evincersi il conseguimento del titolo in quanto gli esami e la prova finale, pur sostenuti e superati, non sarebbero risultati convalidati da parte dell'Università E-Campus

- Quanto argomentato dall'USR Sardegna appare di tutta evidenza privo di ogni logica e fondamento, in fatto e in diritto, stante che la prova finale del Master, come risulta dal corrispondente certificato, era stata svolta il 15.05.2020, ben due anni prima rispetto alla scadenza della domanda di partecipazione e rispetto alla data in cui il ricorrente forniva la relativa documentazione e, pertanto, è impensabile che l'Università non abbia provveduto in tale lunghissimo arco temporale ad effettuare tutti i necessari adempimenti per la convalida di cui parla l'USR Sardegna

- In ogni caso l'Università E-Campus non avrebbe rilasciato il certificato attestante gli esami del Master sostenuti e superati e la relativa prova finale sostenuta e superata, con le corrispondenti votazioni, se questi ultimi non fossero stati preliminarmente oggetto di convalida



- Peraltro l'USR Sardegna non può certamente entrare nel merito delle modalità e dei tempi di svolgimento della procedura di convalida posta in essere da un ente autonomo e diverso, nella fattispecie l'Università E-Campus, stante che ogni ente accademico ha propri regolamenti interni che disciplinano gli adempimenti inerenti la convalida, la verifica del corretto svolgimento degli esami e la regolarità di iscrizione degli studenti, ragione per cui ancora una volta appare pretestuoso quanto affermato da parte resistente

- **Sempre a proposito del Master, nella citata nota l'USR Sardegna rappresentava che il certificato prodotto dal ricorrente, in sede di reclamo, non solo certificava il superamento degli esami del corso accademico ma anche il possesso del titolo di Master e la relativa votazione finale, rilevando che solo quest'ultimo documento, presentato appunto in occasione del reclamo del 26.01.2023, attestasse il conseguimento ed il possesso del titolo**

- **A tale ultimo proposito si rileva che entrambi i certificati, quello prodotto il 29.11.2022 dopo l'espletamento della prova orale e quello prodotto in occasione del reclamo del 26.01.2023, fanno riferimento al medesimo Master ed in entrambi risultano chiaramente gli esami sostenuti e superati, la prova finale sostenuta e superata, le relative date e i rispettivi voti conseguiti a dimostrazione del conseguimento e del possesso del titolo stesso**

- **L'USR Sardegna, nella nota in questione, ribadiva che il certificato idoneo a comprovare il possesso del titolo fosse solo quello fornito in sede di reclamo del 26.01.2023 e, poiché quest'ultimo certificato veniva rilasciato dall'Università in data 24.01.2023 e prodotto dal candidato il 26.01.2023, sarebbe stato fornito oltre il termine di produzione dei titoli e dopo la pubblicazione della graduatoria dei vincitori**

- **A tale ultimo proposito si rileva:**
1) Secondo quanto riportato nel bando di concorso, all'art. 7 c. 3, “l'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i



termini stabiliti dal competente USR”.

2) L'USR SARDEGNA NON HA MAI PROVVEDUTO A PUBBLICARE APPOSITA NOTA DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PER DARE LA POSSIBILITA' AI CANDIDATI DI RETTIFICARE E/O INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O PARZIALE, secondo quanto prescritto nel bando medesimo all'art. 7 c. 3

3) L'esame finale del corso accademico “Didattica innovativa, competenze digitali e nuove metodologie nei luoghi di apprendimento”, come risulta dal certificato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, trasmesso alla Commissione entro il termine di 5 giorni dalla prova orale e rilasciato dall'Università, è stato espletato e superato in data 15.05.2020, con la votazione di 105/110 e, pertanto, il conseguente conseguimento del titolo di Master risulta avvenuto in pari data, ossia prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso

4) Non è assolutamente rilevante la data in cui è stato rilasciato il certificato attestante il conseguimento del titolo di Master, nella fattispecie rilasciato dall'Università il 24.01.2023, bensì la data di conseguimento del titolo stesso, stante che i certificati comprovanti il conseguimento di qualsivoglia titolo, accademico e non accademico, possono ben essere rilasciati successivamente e a richiesta dell'interessato, non inficiando la data di emanazione del certificato la precedente data di conseguimento del titolo cui esso si riferisce (è come dire che un soggetto si è laureato in una certa data, con relativa prova finale e, siccome il certificato di laurea è post datato ed è stato emanato successivamente, ne deriva che la laurea stessa sia stata conseguita il giorno in cui viene rilasciato il relativo certificato !!!!)

- Relativamente alla partecipazione al Concorso Musicale, anch'esso titolo valutabile secondo la tabella allegata al bando e non valutato dalla Commissione giudicatrice, l'USR Sardegna muove le medesime considerazioni rappresentate a proposito del Master

- In prima battuta la Commissione giudicatrice, dopo l'invio del documento successivamente alla prova orale, ritiene che l'attestato relativo al Concorso Musicale non forniva indicazione circa la categoria per la quale si partecipava



- Il ricorrente, in sede di reclamo, produceva di conseguenza una dichiarazione integrativa del Presidente dell'Associazione Culturale, organizzatrice del Concorso Musicale, in cui si attestava che il sig. Ferrantelli vi aveva partecipato per la categoria di "sassofono solista", classificandosi al secondo posto, chiarendo così il predetto dubbio sollevato dalla Commissione

- In seconda battuta l'USR Sardegna, in risposta al suddetto reclamo, avendo già avuto prova che il ricorrente vi aveva partecipato per la categoria di "sassofono solista", contestava ancora che non si evinceva la tipologia nazionale o internazionale del concorso e, anche in tal caso, qualora fosse stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, come per legge e come da bando, il concorrente avrebbe prodotto la necessaria ulteriore documentazione integrativa comprovante la tipologia nazionale del Concorso Musicale di cui si produce relativa certificazione.

- Ai sensi dell'art. 6 della legge sul procedimento amministrativo, applicabile alle procedure concorsuali, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze incomplete e può ordinare esibizioni documentali.

- **Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, per cui l'intervento dell'amministrazione deve essere diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7975 del 22.11.2019)**

- La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 c. 1 lett. b L. 241/1990 ha introdotto, nell'ambito del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio con finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere, tanto più necessario per le finalità proprie di una procedura concorsuale che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata da una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione



dell'amministrazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 9 del 25.02.2014)

- **In sostanza, secondo l'unanime giurisprudenza, al cospetto di un titolo espressamente dichiarato nella domanda ed allegato nei termini, sia pure in maniera incompleta, la commissione esaminatrice deve richiedere chiarimenti ed acquisire i dati mancanti.**
- **La decisione dell'USR Sardegna è stata fortemente pregiudizievole per il ricorrente il quale, se avesse ottenuto la valutazione dei due titoli per cui è causa, avrebbe conseguito ulteriori 2,5 punti, secondo il criterio di assegnazione del punteggio previsto dal bando, quindi un punteggio complessivo di 88,75 anziché 86,25 e, di conseguenza, si sarebbe collocato utilmente in graduatoria tra i vincitori, essendo risultati rinunciatari i primi due classificati ed essendo stati dichiarati vincitori due soggetti, come si evince dai documenti prodotti, i quali hanno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello cui ha diritto il sig. Ferrantelli**
- **Secondo la giurisprudenza unanime, in particolare la sentenza citata dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata indicazione ed allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale poiché consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato ed allegato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in violazione della par condicio; in ogni altro caso, in cui il candidato abbia indicato ed anche prodotto i titoli da valutare, il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dall'interessato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza(cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 257 del 17.01.2018)**
- **Nel caso di specie il ricorrente aveva indicato correttamente e regolarmente, nella domanda di partecipazione al concorso, e poi prodotto entro 5 giorni dalla prova orale, tutti i titoli, anche quelli che non sono stati valutati**



- Oltre a quanto già argomentato, il ricorrente solo in occasione della visualizzazione del riepilogo della propria domanda si accorgeva che un altro titolo dichiarato non era stato valutato. Si tratta del titolo n. 3 della domanda di partecipazione al concorso, punto B.2.2 della tabella di valutazione allegata al bando, denominato **“Concorso per Pianoforte e Musica da Camera Premio Seiler”**, svoltosi il 07.06.2001 a Palermo e in cui il sig. Ferrantelli si è classificato al terzo posto. Tale Concorso, di tipo internazionale, è stato organizzato dall’Associazione Unda Maris. **Lo stesso non veniva valutato poiché, secondo la Commissione giudicatrice, non era comprovato il fatto che il candidato vi avesse partecipato con lo strumento pertinente al concorso ovvero con il sassofono. Anche in tal caso, se fosse stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, il concorrente avrebbe dimostrato esattamente il contrario e cioè sarebbe stato posto nelle condizioni di produrre la necessaria documentazione integrativa comprovante che vi aveva partecipato con lo strumento suddetto; a tale proposito si produce relativa certificazione**

- In ogni caso il ricorrente, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 9 del bando, avrebbe comunque avuto diritto a precedenza stante la preferenza determinata dall’aver svolto, senza demerito, servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, così come dichiarato nell’apposita sezione della domanda di partecipazione

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI

L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA

DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC

L'imminente attivazione della procedura di immissione all'effettivo servizio e quindi al ruolo dei docenti vincitori, per l'imminente anno scolastico 2023-2024, rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del “fumus boni iuris” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento in posizione utile, con il punteggio complessivo di 88,75, nella graduatoria scaturita dalla procedura concorsuale di cui si tratta



Quanto al requisito del “*periculum in mora*” il non corretto inserimento nella citata graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per l’immissione in servizio, come docente di ruolo, nella Regione Sardegna per la quale si candidava, sulla propria classe di concorso AK56 (strumento musicale saxofono), in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al prof. Ferrantelli.

L’Ill.mo Sig. Giudice adito consideri che, con decreto del 15.05.2023 che si allega (allegato n. 9), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria del 29.03.2023, integrata con un numero di candidati – non vincitori pari al numero dei due posti rinunciati, ha già decretato l’immissione in servizio e la rispettiva sede per i docenti ivi collocati a decorrere dall’01.09.2023.

Ne deriverebbe un pregiudizio irreparabile tenuto conto altresì che il ricorrente è allo stato attuale un insegnante precario, ha attualmente un contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023 e, dal primo settembre, si ritroverebbe disoccupato. L’urgenza dell’emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall’esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito nella graduatoria di merito tra i vincitori, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, per le immissioni in ruolo e per la presa di servizio per l’anno scolastico 2023/2024 che avranno inizio il prossimo mese di settembre. In assenza del richiesto provvedimento cautelare d’urgenza, il ricorrente subirebbe un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. Infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria di ricevere il ruolo al suo posto. L’immissione di altri insegnanti negli incarichi di ruolo pregiudicherebbe il ricorrente in quanto ne conseguirebbe la perdita di retribuzione ed annessi e gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisirebbero indebitamente il ruolo.

Il mancato accoglimento del ricorso e della domanda in via cautelare sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti



personali e familiari del ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto [a tempo indeterminato] e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente 'perdita di chance', vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, infatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Per quanto sopra argomentato appare necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.

Ed infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il sig. Ferrantelli Salvatore, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, per tutte le motivazioni esposte:



1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nella menzionata Graduatoria di merito dei vincitori, per il conferimento degli incarichi finalizzati al ruolo, classe di concorso AK56, procedura concorsuale gestita dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con il seguente punteggio: 88,75 (procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 06.05.2022 e art. 59 c. 9 bis del D.L. del 25.05.2021 n. 73) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 17.05.2022)

2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (U.S.R. Sardegna), Direzione Generale Ufficio Terzo, ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione e del Merito, di procedere alla correzione della suddetta graduatoria di merito dei vincitori, inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio a lui spettante per come sopra specificato;

3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali

4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;

5. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

6. Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione della suddetta graduatoria, inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio a lui spettante per come sopra specificato;



7. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;

8. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara **antistatario**.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. bando di concorso e gazzetta ufficiale
2. decreto ministeriale n. 108 del 28.04.2022 che contiene disposizioni sulla procedura concorsuale
3. allegato B – tabella dei titoli valutabili
4. domanda di partecipazione al concorso
5. valutazione titoli da parte della Commissione
6. reclamo con integrazione dei documenti
7. riscontro al reclamo da parte di USR Sardegna
8. graduatoria dei vincitori
9. decreto ministeriale del 15.05.2023 riguardante l'immissione in servizio e ruolo dei vincitori e la sede di destinazione
10. documentazione attestante la partecipazione quale sassofonista al “Concorso Internazionale Premio Seiler”
11. documentazione attestante la tipologia nazionale del Concorso Musicale “L'eco delle Madonie”
12. dettaglio graduatoria dalla pagina personale del ricorrente
13. autocertificazione esenzione C.U.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori per la classe concorsuale AK56, per la Regione Sardegna, pubblicata il 29.03.2023 in modalità online, sopra citata ed allegata al presente atto. Ciò implica che i soggetti attualmente inseriti nella predetta Graduatoria hanno un conseguente potenziale interesse contrario, se scavalcati per il corretto inserimento del ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nella Graduatoria in oggetto.

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione della mancata conoscenza degli indirizzi dei destinatari **CHE** già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo **CHE** è ormai ampiamente condivisa, quale forma di notifica diversa e alternativa, la pubblicazione del ricorso, anche nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata.

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *l'urgenza della procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. e autorizzando la parte ricorrente alla chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale convenuto*

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (USR) e/o del MIUR.



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente, avendo il ricorrente un reddito inferiore ad € 35.240,04 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Termini Imerese, 21.07.2023

Avv. Claudia Di Gati

